



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2019



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

Decreto fiscale 2020: novità

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019 il

**DECRETO LEGGE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI”.**

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità che riguardano imprese e privati, principalmente di carattere fiscale, rimandando l'approfondimento a successivi contributi editoriali.

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2020

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)

L'articolo 1 regola "l'**accollo del debito d'imposta altrui**" in base al quale è possibile pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore (cd. accollato). L'accollo del debito tributario è previsto nel nostro sistema nello statuto del contribuente anche se non sono mai stati emanati i decreti attuativi. Il decreto in esame prevede che in caso di accollo

- ◆ per il pagamento **non è possibile nessuna forma di compensazione** da parte dell'accollante;
- ◆ i versamenti con compensazioni **si considerano come non avvenuti**, con le conseguenti **sanzioni** in capo ai soggetti coinvolti.
- ◆ i relativi **atti di recupero** delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello della presentazione della delega di pagamento.

Le sanzioni irrogate in caso di compensazioni sono le seguenti:

SANZIONI	
ACCOLLANTE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sanzione pari al 30% credito utilizzato ◆ Sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato se il credito è inesistente
ACCOLLATO	Oltre al recupero dell'imposta non versata e dei relativi interessi è prevista una: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sanzione pari al 30% nel caso di pagamento oltre i 90 giorni ◆ Sanzione pari al 15% nel caso di pagamento entro i 90 giorni

Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione (art. 2)

L'articolo 2 rientra nell'ambito delle **attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA**, destinatari dei **provvedimenti**

1. di cessazione della partita IVA
2. di esclusione dalla banca dati VIES necessaria per le operazioni intracomunitarie.

La norma prevede che in questi casi, venga esclusa:

CESSAZIONE PARTITA IVA	la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo , anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata
-------------------------------	---

ESCLUSIONE BANCA DATI VIES	la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA . L'esclusione opera finché non vengono rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione.
---------------------------------------	---

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di queste restrizioni, **il modello F24 è scartato**.

Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

L'articolo 3 rafforza il contrasto delle **indebite compensazioni di crediti** effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo. In particolare, per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 2019 viene previsto che **la compensazione del credito IVA**, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all'anno **per importi superiori a 5.000 euro** annui, possa essere effettuata **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Per le deleghe presentate **da marzo 2020**, è stata prevista una **specifico disciplina sanzionatoria** da applicare nei casi in si compensino crediti non utilizzabili. In particolare:

- ◆ ¹ qualora i **crediti** indicati nelle deleghe di pagamento **si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili** in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la **mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione**. Il contribuente ha i successivi 30 giorni per fornire chiarimenti.
- ◆ ² **nel caso di mancata esecuzione delle deleghe** di pagamento per effetto dell'attività di controllo si applica la **sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita**.

La norma risulta penalizzante per i professionisti che subiscono la ritenuta di acconto del 20% e che molto spesso chiudono la dichiarazione dei redditi a credito. Il credito non potrà più essere utilizzato da gennaio ma solo dopo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi che ordinariamente avviene il mese di settembre.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (art. 4)

Dal 1° gennaio 2020 è previsto che in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, **il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice³ ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente⁴**.



¹ E' stato aggiunto il comma 49-quater all'articolo 37 del DI 223/2006

² E' stato aggiunto il comma 2-ter all'articolo 15 del D. Lgs 471/1997

³ O affidataria e dalle imprese subappaltatrici

⁴ Laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi

L'obbligo riguarda le ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte **al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione.**

L'**importo** corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto, insieme ad una serie di dati da trasmettere via pec, **deve essere versato dall'impresa appaltatrice/affidataria al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza** del versamento stesso su uno specifico conto bancario destinato.

Il **committente deve eseguire il versamento mediante delega F24**, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e deve comunicarlo via pec entro 5 giorni.

La responsabilità tra le imprese e il committente è così suddivisa:

CHI È RESPONSABILE	PER COSA È RESPONSABILE?
IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mancato invio via PEC dei dati ◆ Mancato versamento al committente 5 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento delle ritenute. Nel caso in cui effettuino il versamento entro 90 giorni possono beneficiare del ravvedimento operoso benché sanzioni e interessi siano a loro carico
COMMITTENTE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Versamento non tempestivo (responsabilità entro il limite della somma ricevute dalle imprese tramite bonifico) ◆ Mancata comunicazione estremi c/c dedicato per il versamento delle ritenute (responsabilità integrale)

I committenti, hanno l'obbligo di **sospendere i pagamenti** all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici **non** abbiano provveduto a rendere **disponibile sul c/corrente dedicato l'importo necessario per l'effettuazione del versamento**. Viene previsto inoltre **l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'inadempimento** da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.

A determinate condizioni, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione ed allegando una certificazione⁵ dei requisiti.



Per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, **viene esteso il reverse charge agli appalti** caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (**c.d. labour intensive**). L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Contrasto alle frodi in materia di accisa (art. 5)

⁵ Sarà messa a disposizione mediante apposito servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In generale, i **prodotti energetici** impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento sono **sottoposti ad accisa**. Il decreto

- ◆ riduce i limiti di capacità previsti per
 - ✓ i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi)
 - ✓ per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi).
- ◆ modifica il sistema EMCS⁶ introducendo il **termine temporale di 24 ore** per la **trasmissione della nota di ricevimento** prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
- ◆ introduce **disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti**, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti, **devono possedere**.
- ◆ aggiornate le **modalità per la trasmissione degli avvisi previsti in caso di trasferimenti** tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa, prevedendo che le suddette comunicazioni siano **effettuate esclusivamente con modalità telematiche**.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti (art. 6)

L'articolo 6 introduce dal **1° gennaio 2020 una soglia di capacità di stoccaggio** (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i **depositi fiscali** che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato IVA. Viene inoltre **impedito l'utilizzo della dichiarazione d'intento** per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti.

Infine, le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade devono mettere a disposizione dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza le informazioni prelevate dai sistemi di controllo installati sulle tratte autostradali di competenza, relative ai passaggi degli automezzi.

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti (art.7)

Con l'articolo 7 viene previsto un **nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti⁷⁻⁸ nel territorio nazionale**, prevedendo l'obbligo **di circolare nel territorio nazionale con un "Codice amministrativo di riscontro"**, emesso dal sistema informatizzato **dell'Agenzia dogane e monopoli**, da annotare sulla documentazione di trasporto.

Il codice deve essere richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli **non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale** e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa.

⁶ sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo

⁷ mediante i codici di nomenclatura combinata NC 2710 19 81 a 2710 19 99 e NC3403 con capacità superiore a 20 litri

⁸ Le disposizioni si applicano anche per le preparazioni codice NC 3403, qualora siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri;

PROVENIENZA PRODOTTI	DESTINAZIONE PRODOTTI	CHI DEVE RICHIEDERE IL CODICE
Altro Stato membro UE	Consumo nel territorio nazionale	Chi effettua la prima immissione in consumo
	Consumo fuori dal territorio nazionale	Mittente dei prodotti

Il decreto prevede inoltre che i dati siano resi accessibili alla Guardia di Finanza per i controlli.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art. 8)

Dal 1° gennaio 2020 il **rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale** per chi esercita l'attività di autotrasporto di persone e merci, è riconosciuto entro il **limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso** dallo stesso veicolo.

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l'obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni e per i soggetti privati di trasmettere, preventivamente rispetto all'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri. Previsto inoltre per i privati l'obbligo di versamento dell'IVA mediante F24 Elide.

L'articolo 9 introduce l'obbligo di preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'Iva con F24 Elide equiparando così le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Estensione del sistema INFOIL (art. 10)

L'articolo 10 prevede che gli **esercenti depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi**, si devono dotare **entro il 30 giugno 2020** di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. sistema INFOIL).

Introduzione DAS Documento Amministrativo Semplificato telematico (art. 11)

La norma introduce, **entro il 30 giugno 2020**, l'**obbligo** di utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia per l'emissione del **DAS (Documento Amministrativo Semplificato)** per gli esercenti i

depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assoluta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell'intera filiera logistica nazionale. In tal modo, si rende:

- ◆ possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore
- ◆ più difficoltosa la falsificazione di tali documenti.

Trust (art. 13)

L'articolo 13 sottopone a tassazione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai **trust opachi esteri** stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Modificando l'articolo 44 del TUIR⁹, vengono considerati redditi da capitale anche

i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati;

In particolare viene previsto **che nel caso di impossibilità ad operare la distinzione tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare** percepito dai beneficiari **sia considerato reddito**.

Inoltre viene estesa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di accedere alle informazioni.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14)

L'articolo 14 del decreto fiscale prevede che **i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero **fino alla definizione di eventuali giudizi** al fine di essere utilizzati:

- ◆ dalla **Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- ◆ **dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza** per le attività di analisi del rischio e controllo.

Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria (art.15)

Anche per l'anno 2020 viene estesa la **disciplina transitoria** prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, che prevede il **loro esonero dalla fatturazione elettronica**. Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio **in relazione a**

⁹ Modifica art. 44 comma 1 lettera g-sexies) DPR 917/1986

prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l'anno d'imposta 2020.

Per tutto il 2020	Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per le prestazioni mediche, esclusivamente tramite il sistema tessera sanitaria.
--------------------------	--

Semplificazioni fiscali (art.16)

A partire dalle operazioni IVA effettuate **dal 1° luglio 2020** l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, le **bozze** dei seguenti documenti:

- ◆ **registri IVA;**
- ◆ **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.**

Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della **dichiarazione annuale IVA.**

I registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precompilate saranno disponibili per gli operatori IVA in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI IVA EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO 2020	Registri IVA e comunicazioni liquidazioni periodiche IVA precompilate
OPERAZIONI IVA 2020	Dichiarazione annuale IVA precompilata

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

L'articolo 17 del decreto fiscale stabilisce che **in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento** dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'**Agenzia** delle Entrate **comunica** con modalità telematiche al contribuente

- ◆ **l'ammontare dell'imposta**
- ◆ **la sanzione** da versare ridotta ad un terzo
- ◆ **gli interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede **all'iscrizione a ruolo** a titolo definitivo.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante (art.18)

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro¹⁰, e a 1.000 euro dal 2022. Inoltre per le violazioni commesse e contestate

- ◆ dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissata a 2.000 euro.
- ◆ Dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale è fissata a 1.000 euro.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless (art.19)

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti

- ◆ persone fisiche maggiorenni
- ◆ residenti nel territorio dello Stato,
- ◆ che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
- ◆ che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi

possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi.



Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il decreto fiscale chiarisce che

1. **I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta **e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**
2. Sono **istituiti premi speciali** da attribuire mediante estrazioni aggiuntive, esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano **il pagamento elettronico.**
3. Sono previsti **premi anche per gli esercenti** che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

Sanzione lotteria degli scontrini (art. 20)

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, **è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.** Viene previsto un **regime transitorio per il primo semestre**, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che **assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi**

- ◆ mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,

¹⁰ La medesima modifica è apportata alla soglia relativa alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute

- ◆ emettendo ricevute fiscali.

SANZIONE A REGIME	Da 100 a 500 euro per coloro che rifiutano il codice fiscale del contribuente o non trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate
SANZIONE PERIODO TRASNITORIO (1° SEMESTRE)	Nessuna sanzione se gli esercenti assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

La **piattaforma tecnologica PagoPA** potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici i **processi di certificazione fiscale tra soggetti privati tra cui:**

- ◆ la fatturazione elettronica;
- ◆ la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art.22)

Agli esercenti attività di impresa, arte o professione **spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

La norma si applica nel rispetto della disciplina "de minimis".

Il credito:

- ◆ è **utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo** a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l'utilizzo.
- ◆ **Non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamenti elettronici, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	
IMPORTO	30% commissioni sostenute per i pagamenti elettronici. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

TIPOLOGIA DI COMMISIONI	1. addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate 2. dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
REQUISITI	Ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
UTILIZZO CREDITO	esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
INDICAZIONE CREDITO	nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finchè non se ne conclude l'utilizzo

Sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art.23)

Coloro che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione¹¹ nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta.

Il decreto fiscale:

- ◆ prevede la sanzione in caso di mancata accettazione di carte di pagamento, relativamente ad **almeno una carta di debito e una carta di credito**
- ◆ prevede per chi rifiuta il pagamento elettronico:
 - ✓ una **sanzione amministrativa** di importo pari a **30 euro**,
 - ✓ **augmentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Proroga gare scommesse e Bingo (art. 24)

Il decreto fiscale prevede che:

- ◆ **l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli debba indire una gara entro il 30.06.2020** (anziché entro il 30.09.2018) per le nuove concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ed entro il **30.09.2020** (anziché entro il 30.09.2018) per le concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza dal 2013 al 2020;
- ◆ che siano **prorogate fino al 31.12.2020** (anziché entro il 31.12.2019) **quelle già esistenti**, previo versamento delle seguenti somme:

¹¹ Il Consiglio di Stato ha, infatti, espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, introduceva un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta.

- ✓ **7.500 euro** per ogni diritto relativo ai punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
- ✓ **4.500 euro** per ogni diritto relativo ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Proroga entrata in funzione nuove slot Awpr (art.25)

Il decreto fiscale **postpone la data di entrata in funzione delle nuove slot**, cosiddette **Awpr**, ossia gli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al:

- ◆ **9° mese successivo alla data di pubblicazione del decreto** ministeriale contenente le regole tecniche di produzione delle nuove slot, **la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta** per gli apparecchi di "vecchia generazione (**Awp**);
- ◆ **12° mese successivo alla medesima data di pubblicazione** il termine ultimo per la **dismissione degli apparecchi Awp**.

Aumento prelievo apparecchi intrattenimento (art. 26)

Il decreto fiscale **incrementa il prelievo erariale unico** applicabile agli **apparecchi da intrattenimento news slot** (cd AWP) e **videolottery** (cd VLT) secondo la tabella che segue.

TIPOLOGIA	PRELIEVO FINO AL 31.12.2019	PRELIEVO DAL 01.01.2020 AL 9.2.2020	PRELIEVO DAL 10.2.2020
AWP	21.6%	21.6%	23%
VLT	7.9%	7.9%	9%

Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27)

Il decreto fiscale prevede l'istituzione, **a decorrere dall'esercizio 2020**, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del **Registro unico degli operatori del gioco pubblico**. L'obbligo di iscrizione si estende **a tutti gli operatori di gioco pubblico**.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Agenzia dovrà verificare il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.

L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

L'esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell'iscrizione all'elenco è punita con:

- ◆ una sanzione pecuniaria di 10.000 euro;

- ◆ e con l'impossibilità di iscriversi all'elenco per i 5 anni successivi.

La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

Restrizione alla conduzione di esercizi che offrono servizi di gioco pubblico (art. 30)

Il decreto fiscale prevede che **non possano essere titolari o condurre esercizi commerciali**, locali o altri spazi **all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico**, operatori economici che hanno commesso **violazioni definitivamente accertate**, relative agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Il decreto, inoltre, impone il **divieto di partecipazione a gare o di rilascio/rinnovo/mantenimento delle concessioni in materia di giochi pubblici in caso di condanna per determinati reati**¹².

Chiusura punto vendita per omesso versamento imposta unica (art.31)

Il decreto fiscale prevede la **possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di disporre la chiusura dei punti vendita** nei quali si offrono al pubblico **scommesse e concorsi pronostici**, qualora il **soggetto** che gestisce il punto di vendita **risulti debitore d'imposta unica in base ad una sentenza anche non definitiva**. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli **inviterà il debitore al pagamento e lo intimerà alla chiusura** se non fornirà prova dell'avvenuto pagamento. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell'esercizio coattiva.

Obbligo Iva per scuola guida (art.32)

Il decreto fiscale stabilisce che **non possono più essere considerate esenti Iva le prestazioni didattiche di contenuto specialistico**, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci, rifacendosi a quanto prevede la disciplina europea¹³.

In particolare, **non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e universitario**¹⁴, **le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1**, le quali, pertanto, sono soggette ad IVA.

¹² peculato; concussione; corruzione; abuso d'ufficio; associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso anche straniera; usura; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

¹³ Corte di Giustizia UE 14 marzo 2019, causa C-449/17

¹⁴ di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del DPR n. 633 del 1972,

Le altre categorie di patenti di guida possono invece rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA, in quanto ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale.



Sono **fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente all'entrata in vigore del decreto fiscale.**

La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e da tale data **le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri¹⁵.** Tuttavia, per consentire il tempo necessario all'adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30.06.2020 i corrispettivi per le prestazioni in esame potranno essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Differimento sospensione versamenti sisma 26.12.2018 (art.33)

Il decreto fiscale **per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018** che ha colpito la provincia di Catania¹⁶

- ◆ **differisce al 16.01.2020 la ripresa dei versamenti** sospesi fino al 30 settembre 2019 con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019.
- ◆ prevede che **i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero a rate**, a decorrere dalla stessa data, fino a un massimo di **18 rate mensili** di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese.

Si ricorda che la sospensione dei versamenti non comprende le ritenute operate dai sostituti d'imposta.

Deducibilità estesa per gli interessi passivi delle società progetto (art.35)

Il decreto fiscale definisce, con riferimento alle società di progetto, **l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità¹⁷ degli interessi passivi**, relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

In particolare, attraverso la modifica **i requisiti per l'esclusione dall'applicazione dei limiti di deducibilità si intendono rispettati anche** nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR.

Problematica Incentivi Conto Energia e Tremonti ambientale (art.36)

¹⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/15.

¹⁶ Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni, Viagrande; Zafferana Etnea.

¹⁷ contenuti nell'articolo 96 del TUIR

Il decreto fiscale **supera** le **problematiche relative al divieto di cumulo** tra l'agevolazione **Tremonti ambientale**¹⁸ per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, e il **III, IV e V Conto Energia**¹⁹, ossia gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

In particolare, in caso di cumulo delle due agevolazioni **il mantenimento delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma**, parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono:

- ◆ **presentare apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, e l'impegno a rinunciare a tali giudizi, che saranno pertanto sospesi dal giudice;
- ◆ **provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.06.2020.**

Proroga pagamento rottamazione-ter (art.37)

Il decreto fiscale **differisce al 30 novembre** (di fatto 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il **versamento della prima ed unica rata per i debitori che:**

- ◆ hanno presentato l'istanza di adesione della **rottamazione ter** entro il 30.04.2019, **o che provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016;**
- ◆ **e quelli che hanno fruito della riapertura del termine** di relativa presentazione alla data al **31 luglio 2019.**

Impi per le piattaforme marine (art.38)

Il decreto fiscale, **a partire dall'anno d'imposta 2020, introduce una nuova tassazione (Impi) sulle piattaforme marine**²⁰, in sostituzione ad ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stesso manufatti. **La base imponibile è costituita dall'intero valore contabile**, e l'aliquota da applicare è del **10,6 per mille.**

Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa (art.39)

Il decreto fiscale **interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali.** In particolare:

1. In caso di dichiarazione **fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.lgs. 74/2000) la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni. Tuttavia si prevede una pena attenuata, che corrisponde a quella prevista prima dell'intervento del decreto fiscale (da 1 anno e sei mesi a sei anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro.

¹⁸ Art. 6 commi 13-19 L. 388/2000.

¹⁹ DM 6.8.2010, 5.5.2011, 5.7.2012.

²⁰ Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi, e sita entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

2. In caso di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 74/2000) il decreto fiscale **inasprisce la pena prevista**, passando da un anno e sei mesi a sei anni a una pena compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
3. In caso di **dichiarazione infedele** è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da 1 a 3 anni) colui **che** al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, **indica in una delle dichiarazioni** annuali relative a dette imposte, **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti**, quando, congiuntamente:
 - ✓ **l'imposta evasa è superiore**, con riferimento a taluna delle singole imposte, **a euro 100mila (anziché 150mila Euro)**;
 - ✓ **l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è **superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni)**.
4. è punito con la reclusione **da 2 a 6 anni** (anziché da 1 anno e sei mesi a 4 anni) **chiunque** al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte**, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. Stessa pena si applica anche a chiunque non presenti, essendovi obbligato, la **dichiarazione di sostituto d'imposta**, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
5. **in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 D.lgs. 74/2000), la nuova formulazione prevede la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da 1 anno e sei mesi a 6 anni). Si applica la pena più clemente, da un anno e sei mesi a sei anni, nella sola ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta sia inferiore a euro 100.000.
6. In caso di **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.lgs. 74/2000) la pena passa – da un anno e sei mesi a sei anni – a un minimo di 3 e a un massimo di 7 anni di reclusione.
7. Per quanto riguarda **i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate** (art. 10-bis D.lgs. 74/2000) **e di Iva** (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) il decreto fiscale non modifica la pena prevista, ma le **soglie di punibilità**. In base alle nuove formulazioni, pertanto, è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chi non versa:
 - ✓ entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, **ritenute** dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, **per un ammontare superiore a 100mila Euro (anziché 150mila Euro)** per ciascun periodo d'imposta;
 - ✓ entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, **l'Iva** dovuta in base alla dichiarazione annuale, **per un ammontare superiore a 150 mila Euro (anziché 250mila Euro)** per ciascun periodo d'imposta.

Il decreto fiscale introduce poi l'art. 12-ter al D.lgs. 74/2000, prevedendo che **ai reati sopra descritti** (esclusi quelli di omesso versamento di ritenute e di Iva) a determinate condizioni **si applichi "la confisca in casi particolari"**, di cui all'art. 240-bis codice penale.



Tali disposizioni **entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.**

MODIFICHE AL TESTO DEL D.LGS. 74/2000		
REATO	PENA PRE DECRETO FISCALE	PENA POST DECRETO FISCALE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni
		Da 1 anno e sei mesi a 6 anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Da 3 a 8 anni
Dichiarazione infedele	Da 1 a 3 anni	Da 2 a 5 anni
Omessa dichiarazione	Da 1 anno e sei mesi a 4 anni	Da 2 a 6 anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni
		Da 1 anno e sei mesi a 6 anni se l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100mila Euro
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Da 3 a 7 anni

Contributo dispositivi antiabbandono (art.52)

Il decreto fiscale introduce un'agevolazione, sotto forma di un **contributo pari a 30 euro**, per l'acquisto dei **dispositivi di allarme anti-abbandono in auto**. L'obbligo riguarda il **conducente dei veicoli** delle seguenti categorie:

M1	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
N2	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5t ma non superiore a 12t
N3	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t

immatricolati in Italia, **quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni**, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta omologato.

Contributo rinnovo parco veicoli (art.53)

Il decreto fiscale stanZIA **ulteriori risorse** per il **rinnovo del parco veicolare** delle **imprese** attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Saranno oggetto del finanziamento **gli investimenti avviati fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione**, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, **con contestuale acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, **di autoveicoli, nuovi di fabbrica**, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG); gas naturale liquefatto (GNL); ibrida (diesel/elettrico); elettrica (full electric); ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

L'agevolazione consiste in **un contributo**, compreso tra un **minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila** per ciascun veicolo, a seconda della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

Nuova misura di acconti per soggetti ISA (art.58)

Il decreto fiscale **interviene** in merito alle **modalità di pagamento della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP** per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti).

A decorrere **dal 28.10.2019 i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%**. In base alle disposizioni precedenti le misure degli acconti erano 40% e 60%.

Pertanto:

- ◆ coloro che hanno versato la prima rata, pari al 40%, non dovranno integrarla;
- ◆ si dovrà versare la seconda rata nella misura pari al 50%;
- ◆ coloro che effettuano il versamento unico entro il 2.12.2019 dovranno versare il 90%.

Di conseguenza, **per il 2019**, per i soggetti ISA, **la misura degli acconti scende al 90%**.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it